

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"

(sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

solo per progetti con carattere imprenditoriale

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a
_____ il _____, residente in
_____, in qualità di legale rappresentante della
società/organizzazione _____ con sede legale in
_____, in attuazione del Decreto che
rientra negli aiuti soggetti alla regola del "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352 del 24/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (1) ha stabilito:

- che l'importo massimo complessivo di aiuti pubblici "de minimis" che possono essere concessi a un'impresa unica(2) nell'arco di tre esercizi finanziari(3) - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi (4);
- che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
- che gli aiuti de minimis possono essere cumulati: (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento;

- (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;
 - gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
 - che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
 - - che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5) per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (6) per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (7), quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul

mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti o all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
 - agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - agli aiuti "non trasparenti" (8)
- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che l'organizzazione congiuntamente con altre organizzazioni ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:

[] l'impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato

oppure

[] nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:

Impresa cui è stato concesso il De Minimis	Esercizio finanziario	Organismo concedente	Provvedimento di concessione e data	Reg. Ue De minimis (9)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi all'impresa prima dell'eventuale comunicazione di ammissione al Programma;
- che l'impresa svolge l'attività contraddistinta dal seguente codice ATECO (10) _____;
- di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo).

La suddetta organizzazione può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico di euro 25.000,00 per l'iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dichiara inoltre di essere informato, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e della normativa Italiana di riferimento.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante _____

Avvertenze:

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000)

NOTE:

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

(2) Per "impresa unica" si intende l'impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all'art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.

(3) Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell'esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti).

(4) Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all'impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l'attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.

(5) Tuttavia, se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

(6) Tuttavia, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l'attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

(7) Tuttavia, se un'impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

(8) Sono "trasparenti" gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come aiuto n. 182/2010 autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

(9) Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020);

(10) Per inserire il codice Ateco dell'attività svolta, consultare il sito:<http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2007.html>